

Mod. 5368

S&P/MIB BONUS

ASSICURAZIONE A TERMINE FISSO A PREMIO UNICO CON RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE LEGATA ALL'INDICE AZIONARIO S&P/MIB.

Il presente modello è stato redatto nel mese di agosto 2005

NOTA INFORMATIVA

(da consegnare al Contraente prima della sottoscrizione della polizza)

PREMESSA

L'informativa precontrattuale, e in corso di contratto, relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP.

La presente nota informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

1. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1.1 – Denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo

Bipiemme Vita S.p.A. è una Società per Azioni appartenente al Gruppo Banca Popolare di Milano.

L'indirizzo della sede legale e della Direzione Generale è: Galleria De Cristoforis, 1 – 20122 Milano - Italia.

Recapito telefonico: 02 -77.00.24.05.

Sito Internet: www.bipiemmevita.it.

Bipiemme Vita S.p.A. è un'impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. 17/3/1994 (G.U. n. 68 del 23/03/1994) esteso con provvedimenti ISVAP n. 1208 del 07/07/1999 (G.U. n. 164 del 15/07/1999) e n. 2023 del 24/01/02 (G.U. n. 31 del 06/02/2002).

Bipiemme Vita S.p.A. verrà di seguito definita anche come Società.

2. AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE

Leggere attentamente tutta la nota informativa prima della sottoscrizione della polizza

“S&P/MIB Bonus” è un'assicurazione sulla vita di tipo index linked a termine fisso a premio unico con maggiorazione del capitale (Tariffa 25IK).

Una polizza a termine fisso è un contratto assicurativo che prevede il pagamento della prestazione sempre alla scadenza contrattuale, sia in caso di vita dell'Assicurato a tale data, che di sua premorienza.

Si tratta di un prodotto assicurativo ad alta connotazione finanziaria il cui rendimento è connesso ad un parametro di riferimento, nella fattispecie all'indice azionario S&P/MIB.

Il Contraente assume il rischio connesso all'andamento del valore del parametro citato in precedenza, in funzione del particolare meccanismo di indicizzazione delle prestazioni al parametro stesso, attraverso un titolo obbligazionario strutturato, di seguito definito anche come obbligazione o più semplicemente titolo, emesso da Anglo Irish Bank Corp Plc, di seguito definita anche come “emittente”.

Si sottolinea che le prestazioni del contratto, al verificarsi degli eventi previsti dal contratto stesso, ossia in caso di morte dell'Assicurato o di sua sopravvivenza, dipendono dalle oscillazioni del valore del parametro di riferimento citato in precedenza.

Si precisa che l'assicurazione qui descritta non comporta rischi di cambio per il Contraente.

Si precisa che l'obbligazione strutturata a cui sono collegate le prestazioni previste dal contratto qui descritto viene acquistata da Bipiemme Vita S.p.A. attraverso Banca Akros S.p.A., società appartenente al gruppo Banca Popolare di Milano e che inoltre Banca Akros S.p.A. è l'agente di calcolo che determina il valore dell'obbligazione strutturata stessa.

Si precisa inoltre che la distribuzione del contratto qui descritto può essere effettuata da soggetti facenti parte del Gruppo Bipiemme – Banca popolare di Milano, o partecipati da società del Gruppo Bipiemme – Banca Popolare di Milano (alla data di redazione della presente Nota Informativa: Banca Popolare di Milano S.C. a R.L., Banca di Legnano S.p.A., Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A.). Inoltre il contratto può essere distribuito da società con

cui Bipiemme Vita o altre società del Gruppo Bipiemme – Banca Popolare di Milano intrattengono rapporti d'affari.

In tali casi si segnala la presenza di un conflitto di interessi in quanto il prodotto assicurativo è emesso e distribuito da soggetti appartenenti al medesimo gruppo o da soggetti partecipati da società del gruppo.

In ogni caso Bipiemme Vita S.p.a., pur in presenza del conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e si impegna ad ottenere per i Contraenti i migliori risultati possibili.

Poiché la Società non garantisce in proprio un rendimento finanziario minimo né in caso di riscatto da parte del Contraente, né in caso di anticipato rimborso dell'obbligazione, né alla scadenza contrattuale, le prestazioni illustrate nella seguente sezione "3. Informazioni sul contratto" sono connesse al rimborso del titolo da parte dell'emittente.

Inoltre il Contraente deve, con particolare attenzione, valutare le conseguenze generalmente negative che comporta l'interruzione di un contratto in corso, anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso la stessa o presso un'altra Società, in quanto il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore all'importo di premio versato.

In relazione alla struttura del titolo cui sono collegate le prestazioni contrattuali, la stipula della presente assicurazione comporta per il Contraente il rischio tipico dei titoli di debito, connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale (rischio di controparte).

In tale ipotesi, Bipiemme Vita S.p.A. non copre il rischio di mancato rimborso dell'obbligazione.

Al riguardo si raccomanda di leggere attentamente quanto di seguito riportato nella sezione "3. Informazioni sul contratto".

3. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3.1 – Prestazioni

Le prestazioni contrattuali saranno corrisposte agli aventi diritto alla scadenza del contratto, sia in caso di vita dell'Assicurato a tale data, sia di sua morte prima della data stessa.

Al 18/10/2010, scadenza del contratto, Bipiemme Vita S.p.A. rimborserà ai Beneficiari designati un ammontare pari alla somma dei seguenti due importi [a) e b)]:

- a) l'importo di premio corrisposto;
- b) una "cedola finale" (C_T) pari alla somma di cinque "cedole annuali" (C_i) più un'eventuale "cedola bonus:"

La "cedola finale" descritta in precedenza verrà calcolata secondo la sotto riportata formula:

$$C_T = \sum_{k=1}^5 C_i$$

Ciascuna "cedola annuale" sarà pari al 90% (novanta per cento) della media di dodici performance mensili dell'indice azionario S&P/MIB, espresse in valore percentuale.

Ciascuna "cedola annuale" non potrà essere inferiore alla "cedola annuale" precedente.

La "cedola minima annua iniziale" è posta pari a 0,75% (zero virgola settantacinque per cento).

Le "cedole annuali" descritte in precedenza verranno calcolate secondo le sotto riportate formule:

$$C_i = \text{Max} \left\{ C_{i-1}; 90\% \times \frac{1}{12} \sum_{j=1}^{12} \left(\frac{\text{Index}_j^i - \text{Index}_{j-1}^i}{\text{Index}_{j-1}^i} \right) \right\}$$

con:

C_0 : cedola minima annua iniziale = 0,75%

C_i : cedola anno i -esimo.

$Index_j^i$: valore dell'Indice di Riferimento nell'anno i -esimo mese j -esimo (Date di Osservazione).

$Index_{j-1}^i$: valore dell'Indice di Riferimento nell'anno i -esimo mese $(j-1)$ -esimo (Date di Osservazione).

Inoltre se C_T risulterà maggiore o uguale al TRIGGER% verrà corrisposta in aggiunta una "cedola bonus" pari al 6% (sei per cento), in cui:

$$\text{TRIGGER\%} = 5,60\%$$

Le date di rilevazione utili al fine di determinare le cinque "cedole annuali" sono:

Cedole annuali	Data di osservazione iniziale	Date di osservazione mensili
Prima "cedola annuale"	18 ottobre 2005	Il 18 di ogni mese da novembre 2005 a ottobre 2006 ambo compresi
Seconda "cedola annuale"	18 ottobre 2006	Il 18 di ogni mese da novembre 2006 a ottobre 2007 ambo compresi
Terza "cedola annuale"	18 ottobre 2007	Il 18 di ogni mese da novembre 2007 a settembre 2008 ambo compresi, ultima rilevazione 17 ottobre 2008
Quarta "cedola annuale"	17 ottobre 2008	Il 18 di ogni mese da novembre 2008 a settembre 2009 ambo compresi, ultima rilevazione 16 ottobre 2009
Quinta "cedola annuale"	16 ottobre 2009	Il 18 di ogni mese da novembre 2008 a settembre 2010 ambo compresi; ultima rilevazione 04 ottobre 2010

Qualora una delle date di valutazione coincida con un giorno non lavorativo, la rilevazione verrà fatta il primo giorno lavorativo utile precedente.

In caso di morte dell'Assicurato prima del 18/10/2010, Bipiemme Vita S.p.A. riconoscerà ai Beneficiari designati, al 18/10/2010, scadenza del contratto, oltre a quanto previsto in caso di vita dell'Assicurato anche un importo pari al 1,50% (uno virgola cinquanta per cento) del premio versato alla sottoscrizione del contratto.

Sia in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, sia di sua morte prima della data stessa, il pagamento delle prestazioni da parte della Società è subordinato alla capacità di rimborso dell'obbligazione "S&P/MIB Bonus" da parte dell'emittente.

Si richiama l'attenzione sul fatto che, nel caso in cui Anglo Irish Bank Corp Plc non fosse in grado, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, di far fronte agli obblighi assunti, il rischio finanziario ricadrà sul Contraente poiché, in questa ipotesi, Bipiemme Vita S.p.A. non copre il rischio di mancato rimborso dell'obbligazione.

Il titolo obbligazionario "S&P/MIB Bonus" è descritto al punto 3.2 della presente nota, mentre le sue prestazioni sono illustrate al presente punto 3.1.

3.2 – Titolo obbligazionario e parametri di riferimento

La somma liquidabile alla scadenza contrattuale è direttamente collegata al valore del titolo obbligazionario "S&P/MIB Bonus".

Tale titolo viene emesso da Anglo Irish Bank Corp Plc alla quale Fitch attribuisce il rating A e Moody's il rating A2.

La quotazione raggiunta dal titolo verrà giornalmente pubblicata sul quotidiano MF.

Il parametro di riferimento a cui è indicizzato il titolo strutturato sopra citato è l'indice azionario S&P/MIB.


L'indice S&P/MIB misura la performance di 40 azioni quotate sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana e mira a replicare la rappresentazione settoriale dell'intero mercato. Sono candidabili al paniere tutti i titoli azionari quotati in Borsa e sul Nuovo Mercato. L'indice S&P/MIB offre una completa rappresentazione del tessuto economico, classificando i titoli in dieci settori di mercato, utilizzando la metodologia Global Industry

Classification Standard (GICS), sviluppata da Standard & Poor's e Morgan Stanley Capital International (MSCI) nel 1999, per fornire alla comunità finanziaria una serie completa di definizioni globali settoriali e industriali. La capitalizzazione di borsa delle società componenti l'indice S&P/MIB viene calcolata ricorrendo al criterio del flottante (free-floating shares).

Il valore dell'indice è calcolato quotidianamente e pubblicato sui principali quotidiani nazionali ed internazionali.

Qualora a causa di eventi di disgregazione di uno dei mercati di riferimento non fosse possibile calcolare il valore del parametro sopra citato, si potrà compiere qualsiasi azione si ritenga appropriata al fine di pervenire alla determinazione di tale valore, incluso il rinvio della data di rilevazione ed in particolare, nel caso in cui il parametro sopra citato cessasse di essere calcolato, lo si potrà sostituire con un altro avente caratteristiche similari o, addirittura, si procederà al rimborso anticipato dell'obbligazione.

GRAFICO RIEPILOGATIVO RELATIVO ALLE PASSATE PERFORMANCE DELL'INDICE AZIONARIO S&P/MIB
(L'andamento passato del parametro di riferimento non costituisce presupposto per valutazioni in merito alle future evoluzioni del parametro stesso)



Scomposizione dell'obbligazione strutturata nella componente obbligazionaria ed in quella derivata (valori attuali)	
Scadenza (anni) :	5
Componente obbligazionaria	89,22%
Opzione	5,58%
Prezzo di emissione	94,80%

L'opzione è un' asiatica su cliquet mensili che paga a scadenza la somma di cinque cedole annuali, ognuna delle quali è determinata dal 90% (novanta per cento) della media delle dodici performance mensili dell'indice S&P/MIB. Ogni cedola annuale non potrà essere inferiore a 0.75% (zero virgola settantacinque per cento).

Il rischio di investimento cui si espone il Contraente mediante l'assunzione di posizioni nelle componenti derivata indicata nella tabella di cui sopra potrebbe comportare, a scadenza, una possibile perdita fino ad un massimo del 5,886% (cinque virgola ottocentottantasei per cento) del premio versato.

Si richiama in ogni caso l'attenzione sul fatto che, nel caso in cui Anglo Irish Bank Corp Plc non fosse in grado, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, di far fronte agli obblighi assunti, il

rischio finanziario ricadrà sul Contraente poiché, in questa ipotesi, Bipiemme Vita S.p.A. non copre il rischio di mancato rimborso dell'obbligazione.

TABELLA ESEMPLIFICATIVA

(Queste tabelle costituiscono una semplice ipotesi di evoluzione dell'indice di riferimento a cui è collegato il titolo obbligazionario. In particolare il calcolo del capitale a scadenza non costituisce garanzia alcuna di rendimento)

Esempio di performance maggiore della cedola minima

2006			2007			2008			2009			2010		
indice	mese	perf %	indice	mese	perf %	indice	mese	perf %	indice	mese	perf %	indice	mese	perf %
34,000.00	OTT		33,528.27	OTT		39,237.90	OTT		42,890.65	OTT		44,787.22	OTT	
33,612.61	NOV	-1.14%	32,052.75	NOV	-4.40%	37,914.79	NOV	-3.37%	43,955.25	NOV	2.48%	46,641.61	NOV	4.14%
33,604.52	DIC	-0.02%	32,219.98	DIC	0.52%	39,512.58	DIC	4.21%	45,005.48	DIC	2.39%	46,671.18	DIC	0.06%
32,389.47	GEN	-3.62%	32,457.14	GEN	0.74%	41,836.10	GEN	5.88%	44,202.76	GEN	-1.78%	45,308.62	GEN	-2.92%
34,066.82	FEB	5.18%	33,060.39	FEB	1.86%	42,861.67	FEB	2.45%	43,693.22	FEB	-1.15%	48,054.08	FEB	6.06%
33,539.38	MAR	-1.55%	34,425.84	MAR	4.13%	44,029.67	MAR	2.73%	44,496.01	MAR	1.84%	50,265.24	MAR	4.60%
32,563.00	APR	-2.91%	33,179.73	APR	-3.62%	43,852.38	APR	-0.40%	44,674.62	APR	0.40%	52,377.43	APR	4.20%
33,902.69	MAG	4.11%	34,462.78	MAG	3.87%	43,552.23	MAG	-0.68%	44,005.71	MAG	-1.50%	53,624.38	MAG	2.38%
33,627.57	GIU	-0.81%	33,785.52	GIU	-1.97%	43,219.44	GIU	-0.76%	45,727.37	GIU	3.91%	55,680.57	GIU	3.83%
33,561.61	LUG	-0.20%	35,374.17	LUG	4.70%	42,230.28	LUG	-2.29%	46,216.26	LUG	1.07%	54,573.81	LUG	-1.99%
32,173.06	AGO	-4.14%	36,590.74	AGO	3.44%	42,632.25	AGO	0.95%	45,998.03	AGO	-0.47%	55,709.99	AGO	2.08%
31,761.00	SET	-1.28%	38,182.85	SET	4.35%	44,732.04	SET	4.93%	46,944.78	SET	2.06%	56,763.48	SET	1.89%
33,528.27	OTT	5.56%	39,237.90	OTT	2.76%	42,890.65	OTT	-4.12%	44,787.22	OTT	-4.60%	55,384.69	OTT	-2.43%
media mensile		-0.07%	media mensile		1.37%	media mensile		0.79%	media mensile		0.39%	media mensile		1.83%
partecipazione (ipo 90%)		-0.06%	partecipazione (ipo 90%)		1.23%	partecipazione (ipo 90%)		0.71%	partecipazione (ipo 90%)		0.35%	partecipazione (ipo 90%)		1.64%
CEDOLA ACCONATONATA		0.75	CEDOLA ACCONATONATA		1.23	CEDOLA ACCONATONATA		1.23	CEDOLA ACCONATONATA		1.23	CEDOLA ACCONATONATA		1.64

In questa ipotesi, poiché la somma delle cinque cedole accantonate è pari a 6,08% e pertanto viene riconosciuto un bonus del 6%, alla data del 18/10/2010, ipotizzando un investimento di € 5.000,00 (cinquemila), la prestazione liquidata al lordo di imposte sarà pari a € 5.604,00 (cinquemilaseicentoquattro).

Esempio di performance uguale alla cedola minima

2006			2007			2008			2009			2010		
indice	mese	perf %												
34,000.00	OTT		37,550.52	OTT		41,465.93	OTT		45,800.00	OTT		50,516.92	OTT	
34,250.00	NOV	0.74%	37,660.00	NOV	0.29%	42,200.00	NOV	1.77%	46,900.00	NOV	2.40%	51,950.00	NOV	2.84%
34,650.00	DIC	1.17%	38,100.00	DIC	1.17%	42,300.00	DIC	0.24%	47,575.00	DIC	1.44%	52,575.00	DIC	1.20%
34,650.00	GEN	0.00%	38,700.00	GEN	1.57%	42,600.00	GEN	0.71%	47,950.00	GEN	0.79%	53,200.00	GEN	1.19%
34,820.00	FEB	0.49%	39,200.00	FEB	1.29%	42,500.00	FEB	-0.23%	48,725.00	FEB	1.62%	53,860.00	FEB	1.24%
35,030.00	MAR	0.60%	39,700.00	MAR	1.28%	42,750.00	MAR	0.59%	49,250.00	MAR	1.08%	54,420.00	MAR	1.04%
35,220.00	APR	0.54%	40,000.00	APR	0.76%	43,000.00	APR	0.58%	50,125.00	APR	1.78%	54,980.00	APR	1.03%
35,350.00	MAG	0.37%	40,650.00	MAG	1.63%	42,950.00	MAG	-0.12%	50,650.00	MAG	1.05%	56,170.00	MAG	2.16%
35,610.00	GIU	0.74%	40,780.00	GIU	0.32%	42,750.00	GIU	-0.47%	51,225.00	GIU	1.14%	57,300.00	GIU	2.01%
35,850.00	LUG	0.67%	41,350.00	LUG	1.40%	43,600.00	LUG	1.99%	51,900.00	LUG	1.32%	57,560.00	LUG	0.45%
36,150.00	AGO	0.84%	41,750.00	AGO	0.97%	44,005.00	AGO	0.93%	52,105.00	AGO	0.39%	58,370.00	AGO	1.41%
36,520.00	SET	1.02%	42,100.00	SET	0.84%	44,800.00	SET	1.81%	52,755.00	SET	1.25%	57,150.00	SET	-2.09%
37,550.52	OTT	2.82%	41,465.93	OTT	-1.51%	45,800.00	OTT	2.23%	50,516.92	OTT	-4.24%	55,730.00	OTT	-2.48%
media mensile		0.83%	media mensile		0.83%	media mensile		0.84%	media mensile		0.83%	media mensile		0.83%
partecipazione (ipo 90%)		0.75%												
CEDOLA ACCONATONATA		0.75												

In questa ipotesi il payoff dell'index coupon sarà pari a 3,75% (tre virgola settantacinque per cento) e di conseguenza alla data del 18/10/2010, ipotizzando un investimento di € 5.000,00 (cinquemila), la prestazione al lordo di imposte sarà pari a € 5.187,50 (cinquemilacentottantasette virgola cinquanta)

Esempio di performance minore della cedola minima

2006			2007			2008			2009			2010		
indice	mese	perf %	indice	mese	perf %	indice	mese	perf %	indice	mese	perf %	indice	mese	perf %
34000	OTT		33125.113	OTT		28972.5523	OTT		28983.606	OTT		29218.0972	OTT	
32,991.24	NOV	-2.97%	32,119.99	NOV	-3.03%	28,903.82	NOV	-0.24%	28,374.23	NOV	-2.10%	29,862.63	NOV	2.21%
31,775.58	DIC	-3.68%	32,355.57	DIC	0.73%	27,907.62	DIC	-3.45%	27,834.18	DIC	-1.90%	28,462.89	DIC	-4.69%
30,237.33	GEN	-4.84%	30,838.81	GEN	-4.69%	28,358.04	GEN	1.61%	27,579.80	GEN	-0.91%	29,882.70	GEN	4.99%
31,493.91	FEB	4.16%	30,326.30	FEB	-1.66%	28,834.44	FEB	1.68%	26,808.59	FEB	-2.80%	29,006.46	FEB	-2.93%
31,474.40	MAR	-0.06%	30,317.10	MAR	-0.03%	27,798.30	MAR	-3.59%	27,611.05	MAR	2.99%	29,467.41	MAR	1.59%
32,026.12	APR	1.75%	30,551.99	APR	0.77%	27,951.62	APR	0.55%	26,634.21	APR	-3.54%	29,181.04	APR	-0.97%
32,995.75	MAG	3.03%	30,406.32	MAG	-0.48%	28,453.41	MAG	1.80%	26,889.39	MAG	0.96%	30,332.32	MAG	3.95%
32,729.50	GIU	-0.81%	29,549.32	GIU	-2.82%	27,969.25	GIU	-1.70%	28,165.71	GIU	4.75%	29,324.40	GIU	-3.32%
34,177.32	LUG	4.42%	29,047.30	LUG	-1.70%	29,166.77	LUG	4.28%	28,833.44	LUG	2.37%	29,261.71	LUG	-0.21%
34,336.80	AGO	0.47%	29,903.26	AGO	2.95%	30,055.29	AGO	3.05%	29,479.18	AGO	2.24%	29,799.90	AGO	1.84%
34,129.71	SET	-0.60%	29,360.48	SET	-1.82%	30,206.58	SET	0.50%	28,058.24	SET	-4.82%	28,465.63	SET	-4.48%
33,125.11	OTT	-2.94%	28,972.55	OTT	-1.32%	28,983.61	OTT	-4.05%	29,218.10	OTT	4.13%	28,008.02	OTT	-1.61%
media mensile		-0.17%	media mensile		-1.09%	media mensile		0.04%	media mensile		0.11%	media mensile		-0.30%
partecipazione (ipo 90%)		-0.16%	partecipazione (ipo 90%)		-0.98%	partecipazione (ipo 90%)		0.03%	partecipazione (ipo 90%)		0.10%	partecipazione (ipo 90%)		-0.27%
CEDOLA ACCONATONATA		0.75	CEDOLA ACCONATONATA		0.75	CEDOLA ACCONATONATA		0.75	CEDOLA ACCONATONATA		0.75	CEDOLA ACCONATONATA		0.75

In questa ipotesi il payoff dell'index coupon sarà pari a 3,75% (tre virgola settantacinque per cento) e di conseguenza alla data del 18/10/2010, ipotizzando un investimento di € 5.000,00 (cinquemila), la prestazione al lordo di imposte sarà pari a € 5.187,50 (cinquemilacentottantasette virgola cinquanta).

3.3 – Opzioni alla scadenza del contratto

Il Contraente, entro la data di scadenza del contratto e in caso di vita dell'Assicurato, in luogo della corresponsione della prestazione di capitale ha la possibilità di avvalersi delle seguenti opzioni beneficiando di:

- una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia;
- una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

Il Contraente può anche scegliere di convertire in una delle suddette rendite solamente parte del capitale liquidabile al termine della durata contrattuale, optando per la immediata corresponsione ai Beneficiari designati della quota di capitale non convertita.

I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le prestazioni di opzione alla scadenza del contratto saranno quelli in vigore alla data di conversione.

Tali richieste devono essere inoltrate alla Società almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto.

3.4 – Costi gravanti sul contratto

La Società ha acquistato l'obbligazione strutturata sotto la pari, ossia al 94,80% (novantaquattro virgola ottanta per cento) del suo valore nominale; pertanto i caricamenti impliciti gravanti sul contratto sono pari al 5,20% (cinque virgola venti per cento) del premio versato.

In ogni caso, ai fini della rivalutazione del contratto, viene considerato l'intero premio versato dal Contraente.

3.5 – Decorrenza e durata del contratto

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto.

La data di decorrenza è fissata per il 18/10/2005, la durata del contratto è pari a cinque anni, la scadenza viene fissata al 18/10/2010.

3.6 – Informazioni sul premio

A fronte del pagamento delle prestazioni previste dal contratto è dovuto un premio unico anticipato di importo minimo pari a € 2.500,00 (duemilacinquecento), incrementabile di € 500,00 (cinquecento) o suoi multipli.

Il Contraente deve, con particolare attenzione, valutare, prima della stipulazione, l'impegno che sta assumendo, sia in termini di durata del contratto che di entità del premio.

3.7 – Modalità di versamento del premio

Il pagamento del premio avverrà attraverso l'addebito del relativo importo sul conto corrente bancario o sul libretto nominativo di risparmio che il Contraente intrattiene con B.P.M. - Banca Popolare di Milano S. C. a r. l. o sue

controllate e partecipate o con eventuali altri Istituti di Credito con cui la Società avesse stipulato accordi di distribuzione.

Nel caso in cui il Contraente concludesse il proprio rapporto con i citati Istituti di Credito, ha comunque il diritto a proseguire il contratto assicurativo.

3.8 – Modalità di scioglimento del contratto e determinazione del valore di riscatto

Il Contraente può interrompere anticipatamente il contratto riscattandolo nei termini e con le modalità successivamente descritte.

Essendo in vita l'Assicurato il contratto è riscattabile, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza dello stesso, mediante richiesta scritta del Contraente alla Società.

Il valore di riscatto sarà pari al valore minimo eventualmente pagabile a scadenza a seguito del rimborso del titolo obbligazionario, scontato, come appresso indicato, per il tempo mancante alla prefissata data di scadenza del contratto calcolato dal giorno successivo al ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Società.

Il tasso di sconto è pari al maggiore tra:

- 0,739 %;
- e
- il tasso riferito alla curva swap in euro, “interest rate swap (offer)”, maggiorato di 0,5 punti percentuali, rilevato il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di arrivo della richiesta di riscatto per i primi quattro anni di vita della polizza, o, per l'ultimo anno di vita del contratto, il tasso riferito alla curva money mkt (offer) , maggiorato di 0,5 punti percentuali.

In caso di morte dell'Assicurato durante il periodo contrattuale e trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto analoga facoltà è concessa agli aventi diritto in questa ipotesi. In tal caso la prestazione liquidata per riscatto sopra descritta sarà maggiorata di un importo pari a 1,50% (uno virgola cinquanta per cento) del premio netto pagato alla sottoscrizione del contratto, scontato come sopra indicato.

Il riscatto risolve ed estingue definitivamente il contratto.

Verificatasi la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista all'articolo 16 delle Condizioni Contrattuali “Pagamento delle prestazioni da parte della Società”. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari.

Ogni pagamento erogato dalla Società sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Società stessa, mediante assegno.

Il Contraente deve, con particolare attenzione, valutare le conseguenze generalmente negative che comporta l'interruzione di un contratto in corso, anche se con contestuale stipulazione di un altro contratto presso la stessa o presso un'altra Società. Il valore di riscatto potrebbe infatti risultare inferiore al premio versato.

Il pagamento del valore di riscatto da parte della Società è subordinato alla capacità di rimborso dell'obbligazione da parte dell'emittente. Si richiama l'attenzione sul fatto che, nel caso in cui Anglo Irish Bank Corp Plc non fosse in grado, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, di far fronte agli obblighi assunti, il rischio finanziario ricadrà sul Contraente poiché, in questa ipotesi, Bipiemme Vita S.p.A. non copre il rischio di mancato rimborso dell'obbligazione.

TABELLA ESEMPLIFICATIVA DEL CALCOLO DEL VALORE DI RISCATTO

(Questa tabella costituisce una semplice ipotesi di calcolo del valore di riscatto lordo decorsi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, in funzione di un importo di premio versato pari a € 5.000,00)

Ipotesi con tasso swap pari a: 0,50%. In questo esempio il tasso di sconto utilizzato per definire l'ammontare del valore di riscatto sarà determinato sommando al tasso swap indicato la maggiorazione di 0,5 punti percentuali prevista dalle Condizioni Contrattuali e pertanto il tasso di sconto applicato nell'esempio è pari al 1,00%.

Valore di riscatto liquidabile al lordo di imposte € 5.085,28

Ipotesi con tasso swap pari a: 1,3577%. In questo esempio il tasso di sconto utilizzato per definire l'ammontare del valore di riscatto sarà determinato sommando al tasso swap indicato la maggiorazione di 0,5 punti percentuali prevista dalle Condizioni Contrattuali e pertanto il tasso di sconto applicato nell'esempio è pari al 1,8577%.

Valore di riscatto liquidabile € 5.000,00

Ipotesi con tasso swap pari a: 3,00%. In questo esempio il tasso di sconto utilizzato per definire l'ammontare del valore di riscatto sarà determinato sommando al tasso swap indicato la maggiorazione di 0,5 punti percentuali prevista dalle Condizioni Contrattuali e pertanto il tasso di sconto applicato nell'esempio è pari al 3,50%.

Valore di riscatto liquidabile € 4.842,58

3.9 – Modalità di esercizio del diritto di recesso

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso.

Il Contraente che intende recedere dal contratto deve presentare una richiesta scritta, contenente gli elementi identificativi del contratto, alla competente Agenzia della rete distributiva, consegnando l'originale di polizza e le eventuali appendici, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata, alla Direzione Generale della Società, allegando l'originale di polizza e le eventuali appendici.

La conclusione del contratto si considera avvenuta il giorno in cui la polizza è stata sottoscritta dal Contraente e dalla Società ed è stato corrisposto il relativo premio.

Il recesso ha l'effetto di liberare la Società ed il Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione da parte della Società della comunicazione di recesso.

Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta alla competente Agenzia della rete distributiva, ovvero dal ricevimento della lettera raccomandata, completa dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, da parte della Direzione Generale della Società, la Società stessa rimborserà al Contraente, previa consegna, il premio da questi corrisposto.

Ogni pagamento erogato dalla Società sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Società stessa, mediante assegno.

3.10 – Prescrizione

Un contratto di assicurazione sulla vita è un documento che va custodito con cura annotandone la scadenza e informandone i familiari o una persona di fiducia. È importante non dimenticarsi dell'esistenza della polizza ed esigere le prestazioni nei termini di Legge. Infatti l'articolo 2952 del Codice Civile dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (cioè il pagamento delle prestazioni previste) si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (la scadenza del contratto, il decesso dell'Assicurato ecc.). Si rammenta che l'A.N.I.A. (Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione) – Piazza San Babila 1, 20122 Milano - ha istituito un servizio gratuito che consente di verificare, in caso di decesso di un familiare, l'eventuale esistenza di una polizza vita.

3.11 – Pagamento delle prestazioni da parte della Società

A seguito della richiesta di recesso, riscatto o liquidazione delle prestazioni per la scadenza del contratto, per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, ovvero debbono essere consegnati:

- originale di polizza;
- eventuali appendici al contratto;
- copia del documento d'identità e codice fiscale dei Beneficiari (tali documenti non sono necessari in caso di richiesta di recesso).

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre essere consegnati:

- il certificato di morte;
- nel caso in cui l'Assicurato ed il Contraente siano la medesima persona, l'atto notorio dal quale risulti se l'Assicurato deceduto abbia o meno lasciato testamento. Qualora si riscontri l'esistenza di un testamento deve essere fornita alla Società copia autenticata del testamento stesso;
- eventuale decreto del Giudice Tutelare per Beneficiari minori.

Verificatasi la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti, a favore dei Beneficiari, gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso.

Ogni pagamento erogato dalla Società sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Società stessa, mediante assegno.

3.12 – Indicazioni generali relative al regime fiscale applicabile e aspetti giuridici del contratto di assicurazione sulla vita (alla data di redazione della presente nota)

Detrazione fiscale dei premi e loro deducibilità

I premi versati per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, danno diritto ad una detrazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge.

Per le assicurazioni sulla vita in cui solo una parte del premio corrisposto è destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, la detrazione spetta solo per tale parte di premio.

Nel contratto oggetto della presente Nota Informativa la parte di premio a copertura del rischio di morte viene chiaramente indicata sul documento di polizza.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza di questa tipologia di contratti di assicurazione sulla vita sono esenti dall'IRPEF.

La differenza tra la prestazione maturata e la sommatoria dei premi pagati che non fruiscono della detrazione, sarà tassata al 12,5%, ad eccezione della maggiorazione liquidata per il caso di morte che ne è esente.

Impignorabilità e insequestrabilità

Secondo quanto previsto dall'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario sono impignorabili ed insequestrabili da parte del creditore.

Decesso del Contraente

Ai sensi della vigente legislazione, in caso di decesso del Contraente prima della scadenza del contratto, subentreranno nella contraenza gli eredi legittimi del Contraente, salvo diverse disposizioni del Contraente stesso.

3.13 – Regole relative all'esame dei reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società e precisamente a Bipiemme Vita S.p.A. - Segreteria Societaria e Legale - Galleria De Cristoforis, 1 - 20122 Milano - Fax 0277005903 - Reclami@bpmvita.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

3.14 – Legislazione applicabile

Al contratto si applica la Legge italiana.

3.15 – Foro competente

In caso di controversie fra le parti il foro competente è quello di residenza o di domicilio del Consumatore (Contraente, Assicurato, Beneficiario).

3.16 – Lingua utilizzabile

Il contratto viene redatto in lingua italiana; le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

3.17 – Informazioni relative alla Società

La Società comunicherà al Contraente tempestivamente e per iscritto qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati alla sezione 1.

3.18 – Informazioni relative al contratto

Qualora, nel corso della sua durata il contratto dovesse subire variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive o per modifiche della legislazione applicabile al contratto, la Società si impegna a fornire tempestivamente per iscritto al Contraente le eventuali modifiche intervenute.

3.19 – Informazioni relative al valore di riscatto

Su domanda del Contraente, la Società fornirà, non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito denominato "Codice"), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento è diretto all'espletamento da parte di Bipiemme Vita S.p.A. delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Bipiemme Vita S.p.A. è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo di operazioni o complesso di operazioni effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici;
- b) è svolto direttamente da Bipiemme Vita S.p.A., tramite propri dipendenti e collaboratori a ciò formalmente incaricati, nonché da soggetti esterni alla stessa Bipiemme Vita S.p.A. facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento nonché da società di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

Per quanto concerne l'attività svolta da Bipiemme Vita S.p.A., il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto dell'interessato di conferire i dati personali comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare sinistri.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati – per le finalità di cui al punto 1 e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge – agli altri soggetti del settore assicurativo, quali: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali e periti; società di servizi a cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, postali o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'Economia e delle Finanze, CONSAP, UCI, COVIP, Ministero delle Infrastrutture, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, l'Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni).

Inoltre i dati personali possono essere comunicati a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge).

6. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato alcuni specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici; di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è Bipiemme Vita S.p.A.; Responsabile del trattamento è il dott. Giuseppe Giusto, direttore generale protempore di Bipiemme Vita S.p.A..

L'elenco degli altri soggetti responsabili o incaricati a svolgere il trattamento dei dati (cfr. punto 2, lett. b) può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente facendone richiesta a Bipiemme Vita S.p.A. – Galleria de Cristoforis, 1 – 20122 Milano.

TERMINOLOGIA

SOCIETA'	l'impresa assicuratrice ossia Bipiemme Vita S.p.A.
TARIFFA	codice che identifica ciascuna forma assicurativa
CONDIZIONI CONTRATTUALI	documento che disciplina il contratto di assicurazione
POLIZZA	documento che prova l'esistenza del contratto
CONTRAENTE	persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto
ASSICURATO	persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto
BENEFICIARIO	persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, a cui vengono erogate le prestazioni previste dall'assicurazione
DECORRENZA	data di inizio della copertura assicurativa
PREMIO UNICO	importo che il Contraente corrisponde alla Società per ottenere le prestazioni previste dal contratto
RISERVA MATEMATICA	importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro agli obblighi che le derivano dal contratto
TITOLO OBBLIGAZIONARIO	titolo obbligazionario strutturato a cui sono direttamente collegate le prestazioni contrattuali denominato "S&P/MIB Bonus"
PARAMETRO DI RIFERIMENTO	L'indice azionario S&P/MIB

CONDIZIONI CONTRATTUALI

S&P/MIB BONUS - TARIFFA 25IK - ASSICURAZIONE A TERMINE FISSO A PREMIO UNICO CON RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE LEGATA ALL'INDICE AZIONARIO S&P/MIB

SEZIONE I – OGGETTO DEL CONTRATTO

Articolo 1 – Obblighi della Società

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza, dalle appendici firmate dalla Società stessa e dalle presenti Condizioni Contrattuali. Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di Legge.

Articolo 2 – Prestazioni

Al 18/10/2010, scadenza del contratto, Bipiemme Vita S.p.A. riconoscerà ai Beneficiari designati un importo pari al premio corrisposto moltiplicato per la quotazione unitaria del titolo obbligazionario “S&P/MIB Bonus” a tale data.

Inoltre, in caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, l'importo liquidabile alla scadenza del contratto verrà aumentato di una somma pari al 1,50% (uno virgola cinquanta per cento) del premio inizialmente versato.

Le prestazioni erogabili da parte della Società alla scadenza contrattuale sono subordinate alla capacità di rimborso dell'obbligazione “S&P/MIB Bonus ” da parte dell'emittente. Si richiama l'attenzione sul fatto che, nel caso in cui Anglo Irish Bank Corp Plc non fosse in grado, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, di far fronte agli obblighi assunti, il rischio finanziario ricadrà sul Contraente poiché, in questa ipotesi, Bipiemme Vita S.p.A. non copre il rischio di mancato rimborso dell'obbligazione.

Articolo 3 – Titolo obbligazionario

Il titolo obbligazionario “S&P/MIB Bonus”, a cui sono collegate le prestazioni contrattuali, viene emesso da Anglo Irish Bank Corp Plc alla quale Fitch attribuisce il rating A e Moody's il rating A2.

La Società si impegna a comunicare in qualsiasi momento, a seguito della richiesta del Contraente, la quotazione raggiunta dal titolo.

N.B. Bipiemme Vita S.p.A. non copre il rischio di mancato rimborso dell'obbligazione. Nel caso in cui Anglo Irish Bank Corp Plc non fosse in grado, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, di far fronte agli obblighi assunti, il rischio finanziario ricadrà sul Contraente.

Articolo 4 – Parametro di riferimento

Alla data di decorrenza del contratto il parametro di riferimento a cui è indicizzato il titolo obbligazionario sopra citato è l'indice azionario S&P/MIB.

Articolo 5 – Rischio morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, salvo le limitazioni e le esclusioni previste successivamente.

Articolo 6 – Premio e durata del contratto

A fronte del pagamento delle prestazioni previste dal contratto è dovuto un premio unico anticipato.

La data di decorrenza del contratto è fissata per il 18/10/2005, la sua durata è pari a cinque anni, la scadenza viene fissata al 18/10/2010.

SEZIONE II – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

Articolo 7 – Conclusione del contratto, entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto è concluso nel momento in cui la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e dalla Società e sia stato corrisposto il relativo premio.

L'assicurazione produce effetti dalle ore 24 del giorno in cui sia stata pagata la rata di premio convenuta. Qualora il contratto preveda una data di decorrenza posteriore, rispetto a quella in cui venga espletata la suddetta formalità, l'assicurazione entra in vigore alla data stessa.

L'assicurazione termina alle ore 24 della data di scadenza indicata sulla polizza.

Articolo 8 – Diritto di recesso del Contraente

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso.

Il Contraente che intende recedere dal contratto deve presentare una richiesta scritta, contenente gli elementi identificativi del contratto, alla competente Agenzia della rete distributiva, consegnando l'originale di polizza e le eventuali appendici, oppure inviare una comunicazione in tal senso, mediante lettera raccomandata, alla Direzione Generale della Società, allegando l'originale di polizza e le eventuali appendici.

La conclusione del contratto si considera avvenuta il giorno in cui la polizza è stata sottoscritta dal Contraente e dalla Società ed è stato corrisposto il relativo premio.

Il recesso ha l'effetto di liberare la Società ed il Contraente da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di ricezione da parte della Società della comunicazione di recesso.

Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta alla competente Agenzia della rete distributiva, ovvero dal ricevimento della lettera raccomandata, completa dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, da parte della Direzione Generale della Società, la Società stessa rimborserà al Contraente, previa consegna, il premio da questi corrisposto.

Ogni pagamento erogato dalla Società sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Società stessa, mediante assegno.

SEZIONE III – REGOLAMENTAZIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Articolo 9 – Eventi di disgregazione del mercato

Qualora a causa di eventi di disgregazione di uno dei mercati di riferimento non fosse possibile calcolare il valore del parametro sopra citato, si potrà compiere qualsiasi azione si ritenga appropriata al fine di pervenire alla determinazione di tale valore, incluso il rinvio della data di rilevazione ed in particolare, nel caso in cui il parametro sopra citato cessasse di essere calcolato, lo si potrà sostituire con altri aventi caratteristiche simili o, addirittura, si procederà al rimborso anticipato dell'obbligazione.

Articolo 10 – Riscatto

E' facoltà del Contraente, trascorso un anno dalla data di effetto, richiedere, essendo in vita l'Assicurato, la risoluzione del contratto con la conseguente liquidazione anticipata.

Il valore di riscatto sarà pari al valore minimo eventualmente pagabile a scadenza a seguito del rimborso del titolo obbligazionario, scontato, come appresso indicato, per il tempo mancante alla prefissata data di scadenza del contratto calcolato dal giorno successivo al ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Società.

Il tasso di sconto è pari al maggiore tra:

- 0,739% annuo;

e

- il tasso riferito alla curva swap in euro, “interest rate swap (offer)”, maggiorato di 0,5 punti percentuali, rilevato il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di arrivo della richiesta di riscatto per i primi quattro anni di vita della polizza, o, per l'ultimo anno di vita del contratto, il tasso riferito alla curva money mkt (offer) maggiorato di 0,5 punti percentuali.

Trascorso almeno un anno dalla data di effetto del contratto, analoga facoltà è concessa al Beneficiario in caso di morte dell'Assicurato durante il periodo contrattuale. In tal caso la prestazione liquidata per riscatto sarà maggiorata di un importo pari al 1,50% (uno virgola cinquanta per cento) del premio pagato alla sottoscrizione del contratto, scontato come sopra indicato.

In entrambe queste ipotesi il contratto si estingue definitivamente.

La richiesta di riscatto deve essere effettuata per iscritto alla Società.

Il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore al premio versato.

Il pagamento del valore di riscatto da parte della Società è subordinato alla capacità di rimborso dell'obbligazione da parte dell'emittente. Si richiama l'attenzione sul fatto che, nel caso in cui Anglo Irish Bank Corp Plc non fosse in grado, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, di far fronte agli obblighi assunti, il rischio finanziario ricadrà sul Contraente poiché, in questa ipotesi, Bipiemme Vita S.p.A. non copre il rischio di mancato rimborso dell'obbligazione.

Articolo 11 – Opzioni alla scadenza del contratto

Il Contraente, entro la data di scadenza del contratto, ha la possibilità di convertire totalmente o parzialmente il capitale pagabile in caso di vita dell'Assicurato, chiedendo che sia convertito in una delle seguenti forme:

- una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- una rendita annua rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente vitalizia;
- una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

I coefficienti di conversione e le condizioni che regolano le prestazioni di opzione alla scadenza del contratto saranno quelli in vigore alla data di conversione.

Tali richieste devono essere inoltrate alla Società almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto.

Articolo 12 – Cessione

Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto secondo quanto disposto dall'art. 1406 c.c. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Società riceve comunicazione scritta dell'avvenuta cessione, e ne ha quindi conoscenza. La Società ha l'obbligo di procedere all'annotazione relativa alla cessione del contratto sul documento di polizza o su appendice.

La Società può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto secondo quanto disposto dall'art. 1409 c.c.

Articolo 13 – Pegno

Il Contraente ha la facoltà di dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Società riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione di pegno accompagnata dalla dichiarazione di assenso dell'eventuale Beneficiario designato in modo irrevocabile.

Contestualmente la Società ha l'obbligo di annotare sul documento di polizza o su appendice la relativa costituzione in pegno.

Ai sensi dell'art. 2805 c.c. la Società può opporre al creditore pignoratorio le eccezioni che spettavano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

Articolo 14 – Prestiti

Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti.

SEZIONE IV – BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Articolo 15 – Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari che può comunque in qualsiasi momento revocare o modificare mediante comunicazione scritta alla Società o per testamento.

La designazione non può essere revocata o modificata dopo che:

- il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- il Beneficiario, al verificarsi dell'evento previsto, abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, recesso, pegno o vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Articolo 16 – Pagamento delle prestazioni da parte della Società

A seguito della richiesta di recesso, riscatto o liquidazione delle prestazioni per la scadenza del contratto, per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, ovvero debbono essere consegnati:

- originale di polizza;
- eventuali appendici al contratto;
- copia del documento d'identità e codice fiscale dei Beneficiari (tali documenti non sono necessari in caso di richiesta di recesso).

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre essere consegnati:

- il certificato di morte;
- nel caso in cui l'Assicurato ed il Contraente siano la medesima persona, l'atto notorio dal quale risulti se l'Assicurato deceduto abbia o meno lasciato testamento. Qualora si riscontri l'esistenza di un testamento deve essere fornita alla Società copia autenticata del testamento stesso;
- eventuale decreto del Giudice Tutelare per Beneficiari minori.

Verificatasi la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti, a favore dei Beneficiari, gli interessi moratori pari al saggio legale di interesse in vigore a quel momento, a partire dal termine stesso.

Ogni pagamento erogato dalla Società sarà effettuato mediante bonifico bancario o, previo specifico accordo con la Società stessa, mediante assegno.

SEZIONE V – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Articolo 17 – Limitazioni ed esclusioni

Il rischio di morte non è coperto per i casi derivanti direttamente o indirettamente da:

- dolo del Contraente e del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- incidente di volo se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio od omicidio dell'Assicurato consenziente, se avviene nei primi due anni dalla decorrenza della garanzia.

In questi casi la Società non corrisponderà la maggiorazione della prestazione prevista per il caso di morte.

SEZIONE VI – LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ

Articolo 18 – Tasse e imposte

Tasse ed imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Articolo 19 – Legislazione applicabile

Al contratto si applica la Legge italiana.

Articolo 20 – Foro competente

In caso di controversie fra le parti il foro competente è quello di residenza o di domicilio del Consumatore (Contraente, Assicurato, Beneficiario).